



ID. 1385362

Pisa, lì 07-02-2017

MOZIONE

CONTRASTO ALLA VENDITA E ALLA DIFFUSIONE DI OGGETTISTICA RAFFIGURANTE IMMAGINI, SIMBOLI O SLOGAN RIEVOCATIVI DELLA IDEOLOGIA FASCISTA

Il Consiglio Comunale di Pisa

Premesso che:

- nel nostro Paese è ancora praticata la vendita di oggettistica di vario genere riprodotte immagini, simboli o slogan rievocativi dell'ideologia fascista o nazifascista e che tale merce viene spesso venduta adducendo la giustificazione che si tratta di una consuetudine folcloristica;
- la vendita di questi prodotti, presente anche nel commercio della nostra città (es. vendita di calendari in alcune edicole, oggettistica varia esposta sulle bancarelle), ha suscitato più volte sdegno e segnalazioni da parte di persone che si sono sentite oltraggiate e offese dalla vendita di oggetti che non possono essere ritenuti banalmente "gadget" o "souvenir";
- l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia ha espresso in più occasioni forte preoccupazione in merito alla diffusione di tali oggetti, poiché in molti casi acquisiscono una vera e propria funzione propagandistica.

Rilevato che:

- nell'ordinamento italiano è presente la legge n.645/52, cosiddetta "legge Scelba", che impedisce la costituzione di associazioni, movimenti o gruppi di persone non inferiore a cinque che perseguono finalità antidemocratiche proprie del partito fascista e che l'art.4 prevede il reato di apologia del fascismo;
- in materia è altresì vigente il decreto-legge n.122 del 26 aprile 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n.205 del 25 giugno 1993 cosiddetta "Legge Mancino", il cui articolo 2 dispone che chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti che propagandano idee fondate sulla superiorità e sull'odio razziale o etnico, o istighi a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi è da considerare punibile per legge.

Considerato che:

- in relazione a quanto disposto dalla citata normativa, il reato di apologia del fascismo viene commesso da chiunque esalti pubblicamente esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo oppure le finalità antidemocratiche proprie del partito fascista;
- nonostante la Legge Scelba consideri reato l'apologia del fascismo a tutt'oggi non vi è mai stata alcuna condanna in merito, in quanto la norma non risulta essere inserita nel Codice Penale evidenziando pertanto una difficoltà nel contrastare tale fattispecie di reato.

Si ritiene che:

- sia di primaria importanza inserire tale reato all'interno del Codice Penale per un'effettiva applicazione della previsione stessa;



- sia parimenti opportuno che rientrino fra le fattispecie considerate ai fini dell'apologia del fascismo anche la vendita

e la diffusione di oggetti recanti immagini e slogan fascisti o nazisti in

quanto la loro presenza sul mercato assume una funzione prevalentemente propagandistica di principi e metodi riconducibili a dette ideologie.

Preso atto che:

- nel merito è stata approvata dal Consiglio Regionale la mozione n. 582 del 14 dicembre 2016;
- attualmente è presente alla Camera la proposta di legge n.3343-AC (Introduzione dell'art. 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista) la quale mira ad introdurre nel codice penale una nuova fattispecie di reato che consenta di perseguire alcune condotte che non sono comprese nella normativa vigente, quali la diffusione e la vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli chiaramente riferibili a contenuti propri del partito fascista o nazifascista

Impegna il Sindaco e la Giunta

ad attivarsi in ogni sede utile affinché il reato di apologia del fascismo venga prontamente inserito all'interno del codice penale, consentendo l'effettiva repressione di reati legati alla riproduzione di gesti, linguaggi e simboli del fascismo e del nazifascismo;

ad attivarsi, parimenti, affinché il reato di apologia del fascismo venga integrato con la fattispecie relativa alla vendita di oggetti riproducenti immagini o slogan riconducibili a tali regimi;

ad attivarsi presso il Parlamento affinché si arrivi con celerità all'approvazione della proposta di legge citata in narrativa (3343-AC) recante "Introduzione dell'art. 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista".